

E. NADIA LA ROCCA

**Le nuove disposizioni in materia
di misure cautelari personali (Ddl 1232b)**

1. Sembra inarrestabile l'opera di riforma del sistema processuale penale. A cadenze ormai costanti, gli interventi del Legislatore hanno quasi soppresso la trama, già precocemente logora nell'imminenza dell'entrata in vigore, dell'assetto codicistico. A fronte di caotici rivolgimenti, ancorati alle più disparate esigenze, diventa sempre più difficile rintracciare nella struttura normativa le linee-guida, certe ed inamovibili, per la risoluzione delle problematiche che si dibattono nelle aule di giustizia.

Eppure le regole procedurali dovrebbero avere la funzione "strumentale" di disciplinare i complessi meccanismi diretti a garantire l'attuazione delle norme sostanziali. E ci si deve inevitabilmente chiedere in che misura tale funzione può essere effettiva a fronte del susseguirsi di interventi riformatori disarmonici e repentini che, non tenendo conto del contesto d'insieme, sfuggono ad ogni tentativo di sistematizzazione. La risposta è a dir poco scontata, e non sorprende la mancanza di certezze, alla quale studiosi ed operatori del diritto sono abituati, con spirito di adattamento e, forse, con rassegnazione.

2. Approvato definitivamente al Senato, con un nuovo articolato (Ddl n. 1232b) si apportano rilevanti "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali". L'intervento novellistico va ad incidere sulle disposizioni fondamentali in materia di procedimento applicativo ed impugnazioni *de libertate*. Dalla superficiale lettura delle implementazioni alle singole norme, si ha da subito una prima impressione di apprezzamento, nella misura in cui le nuove disposizioni sembrano recepire le linee esegetiche più garantiste della giurisprudenza di legittimità e costituzionale che si sono affermate, seppure a tratti non costanti, per delimitare il ricorso arbitrario alla privazione della libertà *ante* processo. D'altronde, le scelte di politica legislativa, sono da tempo "costrette" ad elaborare soluzioni per contenere il drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario, stigmatizzato in più occasioni dalla Corte costituzionale (tra le ultime, C. cost. n. 279 del 2013) e, soprattutto, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'entusiasmo si razionalizza, invece, ad un approccio più attento, soprattutto alla parte finale della legge che, come si vedrà, va ad incidere sul sistema delle impugnazioni *de libertate*.

La legge di riforma si compone, per quel che riguarda le modifiche al c.p.p., di 13 disposizioni. I primi due articoli si prefiggono di incidere sulla disciplina

delle esigenze cautelari attraverso l'inserimento, alle lett. *b* e *c* dell'art. 274 c.p.p., di alcune specificazioni sicuramente finalizzate ad offrire al giudice della cautela dei criteri-guida per ritenere la sussistenza dei *pericula*. In particolare alla lett. *b*, dopo la parola «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede»; alla lett. *c*, del pari, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»; dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 legge n. 195 del 2 maggio 1974, e successive modificazioni»; è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

Comprendere le emende in ordine alla necessaria attualità del pericolo di fuga e di quello di reiterazione criminosa risulta assai agevole. È sufficiente ricordare le molteplici occasioni nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha censurato quelle valutazioni fondate su mere congetture o composte da clausole di stile (a volta prestampate) che richiamavano la gravità del fatto in contestazione. Può di certo apprezzarsi, allora, quanto meno la potenzialità delle nuove disposizioni a limitare il ricorso dei giudici più «pigri» a motivazioni stereotipate, tanto frequenti nella prassi quanto contrarie alla logica costituzionale che impone la riserva di giurisdizione. Non a caso, il successivo art. 8 della legge di riforma interviene anche sull'art. 292 c.p.p., norma che delinea i requisiti necessari dell'ordinanza cautelare. La stessa è modificata proprio con riferimento alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari: alla lett. *c*, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione». All'art. 292, co. 2, lettera *c-bis* dopo la parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Anche tale intervento, modificativo di una norma già precisa e dettagliata, non rappresenta altro che una presa di coscienza, questa volta da parte del legislatore, della superficialità con la quale la stessa venga elusa nella prassi. E tale dato è inquietante. Il concetto di «autonoma valutazione» è già insito nell'obbligo di motivare; rappresenta un portato della funzione giurisdizionale, oltre che naturale compito del giudice - qualsiasi giudice che debba emettere un provvedimento - compiere una propria autonoma analisi rispetto a quanto prospettato dalle parti. Se la giustificazione fa perno sulla decisione, vale pure il contrario, almeno nella misura in cui la stessa possibilità di giustificare è un elemento di determinazione della scelta concreta. Il giudice è «co-

stretto” ad emettere il suo provvedimento decisorio anche in funzione della giustificazione che è tenuto a rendere al fine di dar conto del proprio operato. La tecnica del c.d. “copia-incolla”, fatta propria in molti casi dai giudici distrettuali per la stesura delle motivazioni cautelari, si contrappone – però - ad un simile modo di procedere. E se già la Cassazione ne ha, da qualche tempo, inibito l'utilizzo, sintomatico dell'assenza di motivazione, occorrerà attendere per verificare se la riforma sia la risposta migliore per giungere ad un risultato scontato. È ovvio che laddove manchino le premesse logico-giuridiche della decisione giurisdizionale, è il diritto stesso al controllo che non può esercitarsi con vanificazione dell'ulteriore diritto alla tempestiva ed efficace difesa.

3.- Gli artt. 3 e 4 del nuovo testo normativo predispongono le modifiche all'ormai deteriorato art. 275 c.p.p. Il primo periodo del co. 3 è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». Il secondo periodo del co. 3 dell'art. 275 c.p.p. è sostituito dai seguenti: *«Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli artt. 575, 600-bis, co. 1, 600-ter, escluso il co. 4, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»*. Il terzo periodo del co. 3 dell'art. 275 c.p.p. è soppresso. Dopo il co. 3 dell'art. 275 c.p.p., è inserito il seguente: *«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, co. 1»*.

Le soluzioni modificative della disposizione che detta i criteri di scelta delle misure cautelari erano, di fatto, imposte da elementari esigenze di coerenza logica del sistema. Le note declaratorie d'illegittimità costituzionale del 3° co. dell'art. 275 c.p.p. non potevano non avere riscontro in un intervento del legislatore che, recuperando la *ratio* dei criteri di scelta della cautela, tenesse con-

to di quel principio del “minor sacrificio necessario” ribadito a chiare lettere dal Giudice delle leggi.

Oltre a relativizzare (questa volta nella norma) la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per alcuni delitti di particolare gravità, il legislatore sembra, da un lato, accordare al giudice un ampio potere di scelta della misura più adeguata al caso concreto e, dall’altro, limitarne la discrezionalità nella valutazione delle ragioni che potrebbero rendere necessario il ricorso alla custodia carceraria. Analizzando il nuovo co. 3 dell’art. 275 c.p.p., infatti, sembra rinforzarsi quel contemperamento tra la funzionalità delle cautele ed il diritto alla libertà personale, sacrificabile con la restrizione in carcere solo quando ogni altra misura, [non più solo] coercitiva, ma anche cumulata a misure interdittive, possa risultare inidonea. La possibilità di sfruttare le potenzialità delle misure interdittive, è valorizzata non solo nel momento applicativo ma, altresì, in corso d’esecuzione della cautela. La novella, intervenendo a modificare l’art. 299, co. 4, c.p.p., offre al giudice, a fronte di un aggravamento delle esigenze cautelari, un’alternativa alla sostituzione della misura con quella di massimo rigore, consentendo l’applicazione congiunta di più misure coercitive o interdittive.

L’intento è sicuramente quello di rendere effettivo il modello di pluralità graduata che consenta, o forse imponga, al giudice di “individualizzare”, in base al caso concreto, la cautela, considerando la custodia in carcere come *extrema ratio*. Tale aspetto è immediatamente riscontrabile dalla lettura del secondo periodo del co. 3 dell’art. 275 c.p.p., attraverso il richiamo agli «*acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure*», dei quali il giudice deve inevitabilmente tenere conto. Emblematico in tale senso si mostra l’inserimento del co. 3-bis nel medesimo art. 275, a tenore del quale «*nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, co. 1*». Quest’ultima viene a configurarsi come misura presuntivamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari accertate: è rimesso in capo al giudice, questa volta, l’onere di dimostrare l’inadeguatezza degli arresti domiciliari “rafforzati” qualora decida per l’applicazione della restrizione carceraria. Un mutamento di prospettiva, insomma, che ha il punto di forza sempre in quell’obbligo di motivare ed esternare le ragioni della decisione che, seppure già chiaramente desumibile dall’intero contesto normativo di riferimento, il legislatore ha sentito l’esigenza di rimarcare.

4.- Per coerenza sistematica, la riforma interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, cautela che, come evidenziato, pare assumere una nuova vitalità. Il co. 1-ter dell'art. 276 c.p.p. è sostituito dal seguente: *«In deroga a quanto previsto nel co. 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità»*. Al co. 5-bis dell'art. 284 c.p.p., al primo periodo, dopo le parole: *«per il quale si procede»* sono aggiunte le seguenti: *«salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»*. In sostanza il Legislatore, nonostante l'obbligo di disporre la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in caso di trasgressione delle prescrizioni ex art. 276 c.p.p., e nonostante il divieto di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto condannato per il reato di evasione, consente al giudice di derogarvi quando il fatto sia di "lieve entità". Il ricorso al parametro della lieve entità, tuttavia, desta non pochi dubbi, data l'incertezza che lo contraddistingue e, di conseguenza, il rischio di un'applicazione dello stesso che assegna al giudice un'eccessiva discrezionalità. Ci si deve chiedere se la lieve entità del fatto, in questo contesto, possa essere assimilata al criterio della "particolare tenuità" che, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, esclude la punibilità o, piuttosto, a quello valorizzato nel Testo unico sugli stupefacenti (art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990).

Probabilmente risulterà impraticabile il ricorso alla "particolare tenuità del fatto" che inibisce non solo la punibilità ma, a monte, l'esercizio dell'azione penale. È evidente che l'applicazione della cautela presupponga un quadro indiziario e, nel caso di evasione, la commissione del reato già accertata con sentenza definitiva: dati, questi ultimi, che si pongono in antinomia con quanto stabilito dal nuovo art. 131 bis c.p. Considerare quei parametri che, nel concreto, consentono di definire il giudizio stabilendo la non punibilità, svuoterebbe di qualsiasi contenuto e legittimazione la statuizione cautelare in atto. Anche la "particolare tenuità" di cui all'art. 73, co. 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, così come interpretata dalla giurisprudenza, se potrebbe essere utilizzata nelle ipotesi in cui si proceda per quel delitto, lo stesso non potrebbe dirsi in tutti gli altri casi. Spetterà, allora, probabilmente alla giurisprudenza offrire delle direttive sul punto, dovendo già da adesso rilevarsi la significativa discrezionalità che il criterio lascia al singolo giudice, in grado di produrre esiti diversificati (e irragionevoli) pur a fronte di situazioni identiche.

5. Al fine di incentivare il ricorso alle misure interdittive qualora, anche cumulativamente ad altre misure coercitive, possono evitare il ricorso alla custodia in carcere, la riforma interviene, poi sugli artt. 289 e 308 c.p.p.. All'art. 289, co. 2, c.p.p. è aggiunto, il seguente periodo: «*Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al co. 1-bis dell'art. 294*» e, cioè, entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. All'art. 308 c.p.p., il co. 2 è sostituito dal seguente: «*Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma*». A prescindere dalla tipologia di reato per cui si procede, si stabilisce una durata predefinita nel massimo dalla legge, e definibile altrimenti dal giudice che applica la misura. Il termine di durata massima di dodici mesi sostituisce quello di sei mesi, che era stabilito nei casi di procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione.

6. Per ultimo la riforma delle cautele personali incide profondamente sul sistema delle impugnazioni *de libertate*. Muta la fisionomia del procedimento di riesame, attraverso l'inserimento di prescrizioni che attengono ai profili soggettivi e partecipativi, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle scansioni temporali, seppure si proceda alla introduzione di termini per il deposito della motivazione che possono in qualche modo elidere la celerità del controllo che è insita nel riesame, anche in vista del ricorso -in caso di esito negativo- alla corte di legittimità ex art. 311 c.p.p.

Procedendo con ordine, dal punto di vista soggettivo, la riforma apporta le prime integrazioni ai commi 6 e 8 bis dell'art. 309 c.p.p.: al primo periodo del co. 6 sono aggiunte le seguenti parole: «*e l'imputato può chiedere di comparire personalmente*» e al co. 8-bis è aggiunto, il seguente periodo: «*L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del co. 6 ha diritto di comparire personalmente*». Le modifiche non possono che apprezzarsi. Sono assai note le problematiche attinenti alla partecipazione del detenuto "fuori dal circondario" che, a più riprese, ha affrontato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale. La Corte di cassazione ha riconosciuto in capo al detenuto extracircondario la sussistenza di un vero e proprio diritto alla comparizione in udienza, il quale, pur se subordinato sotto il profilo operativo ad una preventiva richiesta di audizione diretta viene affidato, per il suo concreto esercizio,

alla libera determinazione della persona *in vinculis* (Cass., sez. II, 3.2.94, Gioffrè ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, 580). Tale impostazione è stata condivisa anche dalla successiva giurisprudenza che, affrontando il relativo tema delle patologie processuali conseguenti all'omessa traduzione del detenuto all'udienza camerale del riesame, ha sottolineato come, in seguito all'intervento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 5/1970 e n. 98/1982; inoltre Corte cost. n. 45/1991 e n. 216/1996) la questione si ponga, per il detenuto extracircondario, negli stessi termini che per colui che sia ristretto nell'ambito della circoscrizione del tribunale. In entrambi i casi, infatti, il giudice del riesame è tenuto ad assicurare la presenza dell'interessato dinanzi a sé qualora questi ne faccia specifica richiesta: l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Con le neo introdotte specificazioni normative, pertanto, a prescindere dai problemi logistici legati al *locus custodiae*, l'intervento personale del recluso può effettivamente soggiacere solo ed esclusivamente alla sua volontà e non a circostanze dipendenti dall'altrui negligenza.

La riforma, proseguendo nell'intento di rafforzare l'obbligo di motivazione del giudice che applica la misura cautelare, interviene con l'inserimento, al co. 9 dell'art. 309 c.p.p. (applicabile, stante il richiamo, anche al riesame delle misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p.) della previsione per cui «*il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa*». La messa al bando dal sistema di qualsiasi tipo di argomentazione apparente, o *per relationem*, è idonea a precludere al tribunale del riesame ogni intervento integrativo basato su quel paventato rapporto di complementarità tra ordinanza applicativa e provvedimento di conferma in sede di riesame. L'imposizione dell'intervento più radicale, l'annullamento, con il quale viene meno la cautela ed il soggetto ad essa sottoposto viene rimesso in libertà, restringe, in una prospettiva garantista, il potere del giudice del riesame di sostituire, con le proprie valutazioni, le lacune del provvedimento cautelare. È conseguenziale chiedersi se il richiamo all'art. 292 c.p.p. sia circoscritto all'autonoma valutazione sugli indizi, le esigenze cautelari e gli elementi forniti dalla difesa, o attenga a tutti i presupposti elencati nella norma. In realtà, l'art. 292 c.p.p. è già di per sé chiaro nel configurare le regole per la redazione dell'ordinanza, prescritte a pena di nullità della stessa. Non vi sarebbe ragione, stante la *ratio* della riforma, per procedere ad interpretazioni restrittive. Non si tratta, invero, di un richiamo a contenuti essenziali: ogni elemento elencato all'art. 292 c.p.p. risulta, infatti,

essenziale, essendo imposto a pena di nullità dell'ordinanza.

La novella assegna, poi, un potere inedito al soggetto sottoposto a restrizione della libertà. Con l'introduzione del co. 9-*bis* all'art. 309 c.p.p., si prevede, infatti, che «*Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura*». Il fatto di rimettere alla libera scelta del prevenuto l'allungamento dei tempi del controllo sulla privazione della libertà, esercitabile anche in sede di riesame avverso una misura cautelare reale (ex art. 324 c.p.p.), non è indifferente se si considerano le potenzialità di sfruttare il differimento per avere consapevolezza degli elementi valorizzati alla stregua di gravi indizi. È pur vero che la formulazione della norma potrebbe essere diversamente interpretata. Non è dato comprendere, invero, quali situazioni possano rientrare nei "giustificati motivi" che possono legittimare lo spostamento della data di udienza e se possa considerarsi giustificato motivo, ad esempio, l'ascolto dei *files* audio di un numero cospicuo di intercettazioni, o l'analisi degli atti trasmessi al tribunale della libertà che, per il numero degli indagati o la molteplicità e gravità delle imputazioni, risulti particolarmente complessa. Tuttavia, se si vuole dare un senso alla nuova previsione, non può certo disconoscersi che l'esercizio del diritto di difesa in maniera consapevole possa senz'altro costituire un giustificato motivo per il quale il prevenuto, assumendosi le conseguenze di un allungamento dei tempi del controllo, possa chiedere di posticipare la data di udienza.

Una trasformazione radicale del sistema dei controlli cautelari è, infine, imposta dalle interpolazioni al co. 10 dell'art. 309 c.p.p., estese per esplicito richiamo, anche ai residui mezzi di impugnazione *de libertate*: l'appello e il ricorso per cassazione.

Il co. 10 dell'art. 309 c.p.p. è sostituito dal seguente: «*Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al co. 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione*».

La modifica è consistente. Pur dovendosi apprezzare la previsione, sia pure poco efficace, che stabilisce il divieto di rinnovare la misura decaduta a causa del mancato rispetto dei termini della decisione, di deposito degli atti e di deposito dell'ordinanza, può senza esitazioni cogliersi l'alterazione della *ratio* che sottende il riesame, mezzo di rapido controllo a disposizione del soggetto colpito da una restrizione della libertà in via preventiva.

La statuizione che legittima lo scorporo del dispositivo dalla motivazione, al pari di quanto avviene per le sentenze, rappresenta una soluzione che già in passato ha comportato non pochi problemi di compatibilità con il sistema cautelare: la motivazione è funzionale al controllo che, per le peculiarità insite nella cautela, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Se già l'operatività estensiva dell'art. 128 c.p.p. provocava non pochi problemi, il termine di trenta giorni, poi prorogabile fino a quarantacinque, oltre a porsi in aperto contrasto con la previsione di perentorietà della decisione stabilita nel co. 9 dell'art. 309 c.p.p., nel concreto priva di rilevanza pratica per il destinatario di una decisione di conferma o di riforma, depone in senso contrario all'urgenza tipica del procedimento incidentale. Lo stesso è a dirsi con riguardo all'interpolazione, dal medesimo tenore, apportata al co. 2 dell'art. 310 c.p.p.. Probabilmente conscio delle difficoltà operative collegate alla dilatazione eccessiva dei tempi per il deposito della motivazione, il legislatore sembra volere recuperare la *defaillance* nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza applicativa o confermativa della cautela coercitiva.

All'art. 311 c.p.p., dopo il co. 5 è aggiunto il co. 5-bis, che stabilisce come, «*se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, co. 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310, co. 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata*».

In linea di principio, la previsione sembra voler rimediare alla costante prassi di far sopravvivere la decisione di conferma del tribunale della libertà all'infinito, e nonostante l'annullamento pronunciato in sede di legittimità, sulla scorta dell'assunto per cui i successivi sviluppi processuali della decisione applicativa della cautela e, quindi, il complemento dell'*iter*, non assolverebbero più alle esigenze imposte in materia dalla legge, riguardando esclusivamente la fase delle impugnazioni, alla quale rimarrebbero estranei i principi relativi al diritto di *habeas corpus*.

Con la decisione di annullamento della Corte di cassazione vengono sempre rintracciati degli errori nell'ordinanza di riesame che, per ciò solo, non potrebbe legittimare la privazione della libertà. A tale inconveniente, può sovvenire il limite cronologico imposto al collegio *de libertate* per ri-decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Suprema Corte, con un minor sacrificio per il soggetto interessato ad ottenere il controllo. In tal senso sembra deporre la nuova previsione, prescritta a pena di perdita di efficacia della misura, che impone il deposito dell'ordinanza entro trenta giorni, salvo che l'esecuzione sia sospesa nel caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero *ex art. 310 c.p.p.*.

Il risultato di certezza nei tempi della decisione del giudice del rinvio, per la prima volta imposto per legge nonostante la giurisprudenza abbia sempre omesso soluzioni in tal senso, può quantomeno controbilanciare la dilatazione temporale concessa per la stesura delle motivazioni. Anche la previsione che inibisce di rinnovare la misura nel caso di perdita di efficacia dovuta al mancato rispetto dei termini, cerca di prevenire il rischio limitazioni alla libertà personale ancorate a mere inadempienze e ritardi dell'autorità decidente. Bisognerà attendere per valutare quanto la derogabilità di tale divieto, nel caso di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, possa vanificare i buoni propositi del legislatore.